CAMERA DEI DEPUTATI N. 3416

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 dicembre 1957 *(Stampato n. 2333)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

—

Distribuzione di grano a categorie di bisognosi

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 dicembre 1957

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Per l'assistenza invernale a bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più idonei ad ulteriore prolungata conservazione.

Detta cessione avverrà entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di un milione di quintali di prodotto e previi accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 2.

I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.

Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvederà l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo graverà sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.

ART. 3.

Il grano ceduto verrà dal Ministro dell'interno ripartito per almeno il 50 per cento fra le Province perché i Prefetti lo distribuiscano fra gli Enti comunali di assistenza.

ART. 4.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, saranno stabilite le modalità di applicazione della presente legge.